

Università
della
Svizzera
italiana

Facoltà
di
scienze
della
comunicazione

Regolamento degli studi **2008**

del 2 luglio 2008



Il presente Regolamento degli studi concerne gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2008/2009.

Il Consiglio di Facoltà, riunito in data 2 luglio 2008, vista la Legge sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995, nonché lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 2 maggio 2003, conformemente alla decisione del Consiglio dell'Università della Svizzera italiana di applicare la Dichiarazione di Bologna;

emana il seguente Regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e rinvio

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di verifica e di valutazione previste per il conseguimento dei titoli di Bachelor e di Master conferiti dalla Facoltà di scienze della comunicazione, ad eccezione del Master in scienze economiche e in scienze della comunicazione per il quale vige il Regolamento degli studi della Facoltà di scienze economiche.
2. Il conferimento del dottorato, dei titoli di Executive Master, di Master of Advanced Studies e di eventuali altri titoli è disciplinato da separati specifici regolamenti.
3. Per le condizioni di ammissione alla Facoltà e di pagamento delle relative tasse è applicabile il Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni dell'Università della Svizzera italiana.

Art. 2

Titoli

1. La Facoltà conferisce i titoli seguenti:
 - Bachelor of Science in Communication / Laurea triennale in Scienze della comunicazione;
 - Bachelor of Arts in Lingua, Letteratura e Civiltà italiana / Laurea triennale in Lingua, letteratura e civiltà italiana;
 - Master of Science in Communication, Master of Arts in Communication / Laurea magistrale in Scienze della comunicazione;
 - Master of Arts in Lingua, Letteratura e Civiltà italiana / Laurea magistrale in Lingua, Letteratura e Civiltà italiana;
 - PhD in Communication Sciences / Dottorato in Scienze della comunicazione;
 - PhD in Lingua, Letteratura e Civiltà italiana / Dottorato in Lingua, Letteratura e Civiltà italiana.
2. Conferisce altresì, in collaborazione con la Facoltà di scienze economiche, i seguenti titoli:
 - Master of Science in Communication and Economics / Laurea magistrale in Scienze della comunicazione e in Scienze economiche;

¹ I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

- Master of Science in Economics and Communication / Laurea magistrale in Scienze economiche e in Scienze della comunicazione.
- 2.^{bis} La Facoltà conferisce anche titoli di Executive Master e Master of Advanced Studies.
 3. I titoli sono completati con la menzione di eventuali indirizzi o specializzazioni.
 4. I corsi seguiti e le relative valutazioni, unitamente ai crediti di studio (ECTS) acquisiti, sono certificati in un apposito documento ufficiale (*Transcript*).

**Art. 3
Offerta
formativa**

1. L'offerta formativa della Facoltà si articola in:
 - un programma di formazione di base offerto in un triennio che porta all'acquisizione del titolo di Bachelor;
 - programmi di formazione avanzata a carattere specialistico offerti in un biennio che portano all'acquisizione del titolo di Master;
 - programmi di dottorato dedicati all'approfondimento della ricerca.
2. Rientrano nell'offerta formativa della Facoltà anche corsi post-laurea a carattere specialistico e Master per professionisti (Executive Master e Master of Advanced Studies).

**Art. 4
Crediti**

1. Il percorso di studio si basa sul sistema dei crediti (European Credit Transfer System: ECTS).
2. Il valore in crediti ECTS dello stage in azienda o presso un'istituzione è definito nell'ambito dei singoli Master.
3. Il programma di Bachelor equivale a complessivi 180 crediti ECTS dove ogni semestre corrisponde a 30 crediti ECTS e ogni anno a 60 crediti ECTS. I programmi di Master equivalgono, di regola, a 120 crediti ECTS.

Capitolo II Laurea triennale (Bachelor)

**Art. 5
Condizioni di
ammissione**

Tutte le persone che soddisfano le condizioni generali d'immatricolazione all'Università della Svizzera italiana possono essere ammesse al programma di Bachelor.

**Art. 6
Ottenimento
del titolo**

1. Il titolo di Bachelor viene conferito in linea di principio dopo almeno 6 semestri di studio e l'ottenimento di almeno 180 crediti ECTS che devono essere conseguiti nei tempi e secondo le modalità previste.
2. Per conseguire il Bachelor lo studente è tenuto a:
 - superare gli esami previsti dal piano degli studi relativo ai corsi del tronco comune e di indirizzo del triennio di formazione di base;
 - ottenere l'approvazione di un Elaborato finale.

**Art. 7
Il primo anno:
condizioni di
superamento
e termini**

1. Per il superamento del primo anno, devono essere conseguiti i 60 crediti ECTS previsti dal piano degli studi.
2. Al più tardi nella sessione d'esami autunnale del secondo semestre devono essere conseguiti almeno 45 crediti ECTS. Il mancato rispetto di questa condizione implica la ripetizione del primo anno.
3. In caso di ripetizione, vengono annullati tutti gli esami del primo anno, compresi quelli superati o convalidati, e possono essere ripetuti alle stesse condizioni di cui all'art. 30. I termini di cui all'art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 3 decorrono tuttavia dalla ripetizione del primo anno. L'esame nel quale lo studente ha ottenuto un voto maggiore o uguale a 8 non deve essere ripetuto.
- 3.^{bis} La ripetizione del primo anno è consentita un'unica volta.

**Art. 8
Condizioni e
termini per
l'ottenimento
del titolo**

1. Per l'ottenimento del titolo, devono essere conseguiti almeno 180 crediti ECTS secondo il piano degli studi.
2. Per sostenere gli esami del secondo e terzo anno devono essere conseguiti almeno 45 crediti ECTS in esami del primo anno.
3. Gli esami del primo e del secondo anno devono essere superati entro la fine dell'ottavo semestre (nella sessione di esame autunnale). Gli esami del terzo anno devono essere superati entro la fine del nono semestre (nella sessione di esame invernale). I termini decorrono dall'immatricolazione o, nel caso dell'art. 7 cpv. 3, dalla ripetizione del primo anno.

4. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini implica l'esclusione dello studente dalla Facoltà.

Art. 9
Elaborato finale:
a) natura e scopo

1. Lo studente è tenuto a svolgere una ricerca connessa a una delle materie insegnate nella Facoltà e a presentarla in un elaborato che attesti l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze impartite nel tronco comune e nell'indirizzo del triennio per cui lo studente ha optato.
2. Nello svolgimento della ricerca e nella stesura dell'elaborato lo studente sarà guidato dal relatore ovvero un docente di uno dei corsi di almeno 3 ECTS del suo piano di studi. L'elaborato tratta un tema scelto di comune accordo con il relatore.
3. La Facoltà regola separatamente le caratteristiche dell'elaborato.**

Art. 10
b) condizioni

1. L'Elaborato finale può essere consegnato solo dopo aver completato il piano di studi obbligatorio.
2. Il tema dell'elaborato deve essere deciso non prima dell'inizio del terzo anno dall'immatricolazione e almeno tre mesi prima della valutazione.
3. L'Elaborato finale deve essere approvato entro e non oltre la fine del decimo semestre. Il termine decorre dall'immatricolazione o, nel caso dell'art. 7 cpv. 3, dalla ripetizione del primo anno.
4. Il mancato rispetto dei termini implica l'esclusione dello studente dalla Facoltà.

Art. 11
c) valutazione

1. La giuria per la valutazione dell'Elaborato finale è costituita dal relatore e da un docente o assistente senior (post-doc) della Facoltà, designati dal direttore dell'istituto tenendo conto delle indicazioni del relatore.
2. La giuria che non approva l'Elaborato finale può richiedere allo studente:
 - a) la modifica dell'elaborato tenendo conto delle osservazioni fatte. In questo caso lo studente ha tempo tre mesi per consegnare l'elaborato modificato.
 - b) di sottoporre la proposta di un altro tema e di un altro relatore entro un mese da tale richiesta. In questo caso lo studente ha tempo sei mesi per consegnare il nuovo elaborato.

Capitolo III

Laurea magistrale (Master)

Art. 12
Condizioni
d'ammissione

1. Sono ammessi al programma di Master gli studenti titolari dei seguenti diplomi in un ramo di studio affine:
 - a) diploma di Bachelor ottenuto in un'università o politecnico svizzeri;
 - b) diploma di Bachelor ottenuto in un'università o politecnico di altri stati, riconosciuto nell'ambito delle rispettive norme statali;
 - c) diploma di laurea quadriennale o quinquennale secondo il precedente ordinamento;
 - d) diploma di Bachelor di una Scuola universitaria professionale svizzera in un indirizzo di studio compatibile.
2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'ammissione non è subordinata a condizioni se si tratta del medesimo indirizzo di studio, mentre può essere subordinata a debiti formativi negli altri casi. Per i casi di cui alla lettera c) la Facoltà può autorizzare programmi di studio inferiori alla durata legale prevista, comunque non inferiori a 60 ECTS. Per il caso di cui alla lettera d) il candidato è ammesso con un debito formativo compreso tra 30 crediti ECTS e 60 crediti ECTS.
3. Condizioni preliminari all'ammissione al programma di Master possono essere chieste al candidato che deve recuperare prestazioni di studio mancanti superiori a 60 crediti ECTS. In questo caso occorrerà effettuare studi di Bachelor compatibili con il Master di riferimento. Le prestazioni di studio effettuate in precedenza che danno diritto a corrispondenti crediti ECTS sono convalidate, con decisione della Facoltà, alle condizioni chieste dal nuovo studio di Bachelor.

Art. 13
Struttura
generale e
ottenimento
del titolo

1. L'ottenimento del titolo di Master comporta:
 - il superamento degli esami relativi ai corsi previsti dal piano degli studi (non meno di 60 crediti ECTS);
 - l'assolvimento di un periodo di stage in un'azienda o presso un'istituzione, oppure di un'attività equivalente in particolare di ricerca entro istituti o laboratori della Facoltà, oppure di un soggiorno di studio nell'ambito di un programma di scambio con un'altra università (non più di 30 crediti ECTS);
 - l'elaborazione di una Tesi di Master (da 18 a 30 crediti ECTS secondo i programmi di Master).

- Lo studente può scegliere l'ordine nel quale seguire i corsi, effettuare lo stage o la ricerca, gli eventuali corsi di integrazione e la Tesi di Master, fatte salve eventuali propedeuticità indicate dai singoli Master e in accordo con il responsabile del Master.

**Art. 14
Responsabilità
scientifica**

- La responsabilità scientifica e didattica dei Master in scienze della comunicazione è affidata a docenti ufficiali della Facoltà nominati dal Consiglio di Facoltà.
- La disposizione di cui al capoverso 1 del presente articolo si applica anche ai Master in Comunicazione ed Economia, nella gestione dei quali è implicata la responsabilità primaria della Facoltà.
- Nei Master in Economia e Comunicazione - la cui responsabilità primaria è affidata alla Facoltà di scienze economiche - la Facoltà di scienze della comunicazione designa un docente ufficiale della Facoltà come responsabile per la parte relativa alle scienze della comunicazione.

**Art. 15
Condizioni
d'esame
per il Master**

L'esame relativo a un corso deve essere superato entro la fine del quarto semestre successivo a quello in cui il medesimo corso si è tenuto. In questo caso, l'ultima sessione d'esami utile è quella autunnale. Il mancato rispetto di questo termine implica l'esclusione dello studente dalla Facoltà.***

**Art. 16
Stage e
semestre
di studio**

- Le finalità specifiche e le modalità di svolgimento dello stage o dell'attività equivalente sono definite da ciascun Master, che si avvale anche della collaborazione del Career Service dell'Università della Svizzera italiana.
- L'eventuale semestre di studio in altra Università va concordato, per la scelta della sede e per il programma di studio, con il responsabile del Master, il quale provvede alla sua verifica e si avvale, per gli aspetti organizzativi, della collaborazione del Servizio relazioni internazionali e mobilità dell'Università della Svizzera italiana.

**Art. 17
Tesi di Master:
natura e scopo**

- La Tesi di Master consiste in un saggio di carattere scientifico, svolto sotto la direzione, con funzione di relatore, di un docente di uno dei corsi ufficiali di almeno 3 crediti ECTS seguiti nel Master. La tesi tratta un tema scelto di comune accordo con il relatore e con il responsabile di Master.
- La tesi ha per scopo di presentare una ricerca scientifica riferita all'ambito disciplinare contemplato dal Master frequentato, nel campo delle scienze della comunicazione e deve caratterizzarsi per un adeguato rigore scientifico e originalità.
- La Facoltà regola con disposizioni separate le caratteristiche della Tesi di Master.**

**Art. 18
Tesi di Master:
condizioni**

- È ammesso alla difesa della Tesi di Master lo studente che abbia superato gli esami e sostenuto le attività previste dal programma degli studi.
- Il titolo della Tesi di Master deve essere depositato presso il Decanato di Facoltà almeno 6 mesi prima della difesa della tesi stessa e può essere precisato con il consenso del relatore fino a un mese prima della sua difesa.

- La difesa della Tesi di Master deve essere superata entro e non oltre la fine dell'ottavo semestre a partire dall'immatricolazione al programma di Master.
- Il mancato rispetto dei termini implica l'esclusione dello studente dalla Facoltà.

**Art. 19
Tesi di Master:
valutazione**

- La Tesi di Master viene difesa dal candidato di fronte alla giuria composta dal relatore e da un co-esaminatore, nominato dal Responsabile del Master.
- La giuria che non approva la Tesi di Master può richiedere allo studente:
 - la modifica dalla Tesi di Master tenendo conto delle osservazioni fatte. In questo caso lo studente ha tempo tre mesi per consegnare la tesi modificata.
 - di sottoporre la proposta di un altro tema e di un altro relatore entro un mese da tale richiesta. In questo caso lo studente ha tempo sei mesi per consegnare la nuova tesi.

**Art. 20
Diploma**

Il diploma di laurea magistrale consegnato dal Decano a ciascuno studente al compimento del curriculum riporta una valutazione sintetica complessiva corrispondente al voto finale di Master:

- summa cum laude per una media finale superiore a 9;
- magna cum laude per una media finale compresa tra l'8 e il 9 (8 e 9 inclusi);
- cum laude per una media finale compresa tra il 7 e l'8 (7 e 8 esclusi);
- legittimo per una media finale compresa tra il 6 e il 7 (6 e 7 inclusi).

Capitolo IV

Disposizioni comuni

Art. 21 Esami

1. Fanno oggetto d'esame le materie previste dal piano degli studi.
2. L'esame è una prova in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.
3. La verifica delle conoscenze e competenze acquisite è organizzata dal docente di ciascun corso con un esame che verte sull'ultima edizione del corso.
4. Ogni docente è tenuto a presentare al Delegato agli studi la propria organizzazione delle verifiche accertandone con lui la congruenza con il presente Regolamento.

Art. 22 Sessioni di esame

1. Sono previste due sessioni di esame:
 - una sessione ordinaria;
 - una sessione di recupero.
2. Al termine di ciascun semestre è prevista una sessione ordinaria (sessione estiva e sessione invernale). Prima dell'inizio del semestre autunnale è prevista una sessione di recupero (sessione autunnale).
3. Compongono la sessione ordinaria tutti gli esami per i corsi impartiti nel semestre precedente la sessione. Compongono la sessione di recupero tutti quegli esami per i quali vi siano candidati.

Art. 23 Organi e competenze

1. Gli organi preposti agli esami sono i seguenti:
 - il Delegato agli studi;
 - gli Esaminatori;
 - le Giurie d'esame;
 - la Commissione dei reclami.
2. Il Delegato agli studi è un docente eletto fra i membri del Consiglio di Facoltà a tempo determinato. Egli vigila sull'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto attiene all'organizzazione ed allo svolgimento degli esami ed in particolare decide in prima istanza sui contenziosi relativi agli esami. La Facoltà può designare più Delegati agli studi.
3. Gli esaminatori sono i docenti titolari dei rispettivi corsi. In caso di impedimento, il Delegato agli studi provvederà a nominare un sostituto.

4. Negli esami orali, oltre all'Esaminatore, deve essere presente un assistente o un altro docente della Facoltà.
5. La Commissione dei reclami è designata dal Consiglio di Facoltà per istruire e decidere in nome della Facoltà i ricorsi e i reclami di cui all'art. 29 dello Statuto della Facoltà.
- 5.^{bis} La Commissione dei reclami è composta da tre membri eletti per un periodo di un anno. Due membri appartengono al corpo accademico di cui uno assicura la presidenza. Un membro appartiene al corpo studentesco. In caso di parità di voti chi presiede decide. In caso di ricusazione, il Decanato designa i supplenti.
- 5.^{ter} La Commissione dei reclami svolge le proprie funzioni in autonomia. A tale scopo può dotarsi di un regolamento organizzativo. La Commissione di ricorso fa rapporto sulla sua attività al Consiglio di Facoltà una volta all'anno.

Art. 24 Iscrizione agli esami

1. Può iscriversi agli esami lo studente che è regolarmente iscritto alla Facoltà, che ha pagato le tasse conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e che soddisfa le condizioni previste nel presente Regolamento.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Decanato di Facoltà entro i termini e nella forma richiesti dal Decanato stesso.
3. Il Decanato di Facoltà è competente per verificare la validità della domanda e comunica eventuali impedimenti. Per quanto tuttavia riguarda il rispetto delle scadenze previste sia dal piano degli studi che dal presente Regolamento, la responsabilità spetta allo studente stesso.
4. Se il candidato si è iscritto o è stato ammesso o ha sostenuto un esame senza esserne in diritto, la prova sarà ritenuta nulla dal Decanato al momento della registrazione del voto.

Art. 25 Ritiro dagli esami

1. Il candidato può ritirarsi da un esame fino a 5 giorni prima della data fissata per quest'ultimo, comunicandolo per iscritto (per posta, via fax o tramite posta elettronica, oppure Online) al Decanato di Facoltà. Fa stato la data del timbro postale o della trasmissione per via elettronica. L'iscrizione è, in questo caso, considerata come non avvenuta.
2. In caso di esami già sostenuti, le note ottenute per ogni esame sono mantenute, qualunque sia il risultato, indipendentemente dalla giustificazione del ritiro da altri esami.
3. Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione viene considerato respinto per quell'esame.
4. L'eventuale giustificazione viene considerata solo se è inoltrata dallo studente al Decanato di Facoltà in forma scritta entro 10 giorni dall'esame stesso. Il motivo dell'assenza deve essere grave (seri problemi di salute o altro grave impedimento) e debitamente comprovato dal candidato. Il Delegato agli studi può chiedere accertamenti più approfonditi circa la giustificazione o un certificato medico e se del caso può far capo ad un medico fiduciario.

Art. 26
Forma
dell'esame
e lingua

1. La materia di un corso può essere esaminata in forma scritta oppure in forma orale oppure in forma scritta e in forma orale.
2. Spetta al titolare del corso definire all'inizio del suo corso, con indicazione al Decanato ed agli studenti, la forma e le modalità della prova.
3. Gli esami scritti e orali hanno una durata congruente con le dimensioni del programma d'esame.
4. Gli esami e l'Elaborato finale svolti nell'ambito del Bachelor sono di norma tenuti in italiano. Possono essere ammesse anche altre lingue previa autorizzazione del docente.
5. Gli esami scritti e la tesi svolti nell'ambito della laurea magistrale sono tenuti nella lingua ufficiale prevista per il Master. Possono essere ammesse anche altre lingue previa autorizzazione del responsabile di Master.

Art. 27
Sistema
di
valutazione

1. La valutazione, secondo il tipo di verifica, è binaria (accettato/ respinto) o scalare. Nella valutazione scalare il voto è definito secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerate insufficienti i voti inferiori a 6.
2. Le valutazioni degli esami relativi ai corsi sono scalari. Le valutazioni relative ai letterati di lingua, ai corsi equiparati, per decisione della Facoltà, a un letterato e allo stage sono binarie.
3. L'esame o lavoro scritto non accettato o valutato con voto inferiore a 6, deve essere ripetuto. In caso di ripetizione di esami o lavori scritti, fa stato l'ultima valutazione. È riservato l'art. 30 cpv. 2.
4. I crediti ECTS corrispondenti ad ogni verifica sono acquisiti quando la relativa verifica è superata con un voto sufficiente o convalidato. Nella valutazione binaria è richiesta in ogni caso l'accettazione.

Art. 28
Accrediti
di esame

1. I docenti hanno la possibilità di valutare le competenze e la preparazione degli studenti durante il corso, attraverso verifiche orali o scritte in sede di esercitazioni o nella parte seminariale dei corsi e di tenere conto dell'esito delle verifiche in termini di crediti ECTS che concorrono a definire la valutazione complessiva.
2. I docenti sono tenuti a specificare al Decanato e agli studenti, all'inizio del loro corso, gli elementi che vanno a comporre la valutazione complessiva.

Art. 29
Voto finale

Il voto finale che la Facoltà attribuisce allo studente a conclusione del Bachelor o del Master risulta dalla media ponderata rispetto ai crediti ECTS di tutte le valutazioni scalari e di quella dell'Elaborato finale o della Tesi di Master, tenuto conto del primo decimale. Le valutazioni binarie e quelle ottenute in periodi di scambio (mobilità) non sono conteggiate nella definizione della media.

Art. 30
Ripetizione
di esami
e lavori scritti

- Il candidato che ottiene un voto insufficiente ad un esame può
1. ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. Il candidato respinto al terzo tentativo è escluso dalla Facoltà. Il candidato può fare convalidare un unico esame con voto insufficiente, ma non inferiore al voto 5 sul totale di crediti ECTS previsto per l'intero programma di Bachelor, lo stesso si applica anche al

Master. Il corso così convalidato non può essere considerato in ordine al computo degli ECTS necessari per passare al secondo anno di Bachelor.

3. La giuria che non approva l'Elaborato finale di Bachelor o la Tesi di Master, autorizza il candidato a presentare in un secondo tentativo il lavoro, ai sensi degli artt. 11 cpv. 2 o 19 cpv. 2. Il candidato respinto al secondo tentativo è escluso dalla Facoltà.
4. Quando la valutazione di un esame è composta da più elementi e il candidato raggiunge complessivamente una valutazione sufficiente, egli non ha il diritto di ripetere una delle prove che vanno a comporre la valutazione finale, se non specificato altrimenti dal docente.
5. Il candidato non ha il diritto di ripetere un esame o lavoro scritto se il voto conseguito è sufficiente o se l'esame è convalidato.

Art. 31
Atti illeciti

Se nel corso di un esame sussistono indizi che un candidato ricorra a mezzi illeciti, i sorveglianti devono presentare un rapporto scritto al Delegato agli studi che, se opportuno, avvierà la procedura ai sensi dell'art. 38.

Art. 32
Corsi
seminariali
liberi

1. Ogni corso seminariale libero si conclude con un unico appello d'esame.
2. Se l'esame di un corso seminariale libero non viene superato, lo studente dovrà frequentare un diverso corso seminariale l'anno successivo. Gli esami seminariali non superati sono comunque irrilevanti ai fini dell'iscrizione agli esami dell'anno successivo.
3. La possibilità di sostenere l'esame di un corso seminariale libero che, per ragioni gravi e documentabili, non si sia potuto sostenere nella data prevista, non è assicurata oltre un anno dalla conclusione del corso stesso.

Capitolo V

Equipollenza, mobilità e ammissione di studenti provenienti da altre facoltà

Art. 33 Riconoscimento di prestazioni di studio sostenute all'esterno della Facoltà

1. La Facoltà consente l'immatricolazione oltre il primo semestre del Bachelor di studenti che abbiano effettuato prestazioni di studio in altre facoltà in ragione delle equipollenze dei corsi frequentati e superati nella facoltà di origine con i corsi previsti dal piano di studi della Facoltà di scienze della comunicazione, ispirandosi ai principi applicabili in caso di mobilità e di uguaglianza di trattamento.
2. Il Delegato agli studi definisce per gli studenti provenienti da altro corso le equipollenze e le relative verifiche di effettiva equivalenza sulla base delle conoscenze e capacità acquisite, il livello degli studi al quale sono immatricolati e specifica un curriculum personalizzato.
3. La Facoltà può prevedere condizioni preliminari aggiuntive solo nel caso di studenti provenienti da curriculum di rami diversi.
4. Accordi generali di collaborazione con altre università e istituzioni di formazione superiore possono sostituire le procedure individuali di riconoscimento.

Art. 34 Richiesta d'equipollenza

1. La richiesta d'equipollenza è inoltrata dopo l'immatricolazione all'Università ed al momento dell'iscrizione al corso di studi prescelto. La domanda contiene in particolare i seguenti elementi:
 - la descrizione delle prestazioni di studio effettuate nella facoltà di origine, in altri istituti, uffici o organizzazioni riconosciute e l'indicazione delle prestazioni di studio corrispondenti nella facoltà per le quali esso chiede l'equipollenza;
 - i crediti acquisiti per ogni prestazione e le eventuali valutazioni;
 - una certificazione ufficiale circa le prestazioni svolte, le modalità e criteri di valutazione, i crediti e le valutazioni ottenuti all'esterno dell'Università della Svizzera italiana.
2. Le prestazioni di studio per le quali è riconosciuta l'equipollenza sono convalidate in crediti ECTS con le eventuali relative note o valutazioni.
3. Il Delegato agli studi può chiedere in ogni momento la produzione di documenti in originale.

Capitolo VI

Congedi

Art. 35 Congedi

1. In caso di maternità, servizio militare o civile obbligatorio, malattia grave e altre circostanze che rappresentino a giudizio del Decano difficoltà rilevanti al regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo di regola non superiore a due semestri. Eventuali eccezioni devono essere accordate dal Decano.
2. Lo studente in congedo mantiene l'immatricolazione pagando una tassa ridotta conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e beneficia della legittimazione come studente senza frequentare alcuna attività didattica.
3. Lo studente in congedo non ha di regola il diritto di sostenere esami o difendere la Tesi di Master.
4. Allo studente in congedo nel semestre autunnale viene sospesa la sessione invernale degli esami. Allo studente in congedo nel semestre primaverile vengono sospese le sessioni estiva e autunnale; qualora tuttavia egli rinnovi l'immatricolazione per il semestre autunnale seguente, egli può sostenere gli esami della sessione autunnale. Durante i congedi per maternità, servizio militare o civile o malattia grave debitamente comprovati è possibile in ogni caso sostenere gli esami di corsi che si sono già frequentati.

Art. 36 Tutoring

1. A richiesta, lo studente può valersi di un tutor per l'aiuto nell'organizzazione dei propri esami, segnatamente riguardo alla modalità di preparazione e alla definizione dei tempi e in tutte le scelte personali che il curriculum gli richiede.
2. Un tutor può essere assegnato d'ufficio allo studente che non abbia superato per la seconda volta un esame.
3. Il Decano è competente a scegliere, di volta in volta, il tutor fra il corpo docente della Facoltà.
4. Le modalità dell'attività di tutoring saranno specificate tramite separato regolamento.

Art. 37 Misure disciplinari

1. La Facoltà può sanzionare con le misure disciplinari previste al capoverso successivo i seguenti comportamenti degli studenti:
 - l'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario;
 - il ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame scritto o orale;
 - il plagio nella redazione di un lavoro scritto (lavoro semestrale, rapporto di stage o progetto, tesi di laurea, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi.
2. Nei casi menzionati al cpv. 1, il Decano, svolta l'inchiesta ad opera del Delegato agli studi e del Decano stesso, nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:
 - l'ammonimento;
 - l'annullamento dell'esame o del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso l'esame o il lavoro scritto sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato;
 - la sospensione da una o più sessioni d'esame, ritenuta la possibilità di frequentare i corsi;
 - la sospensione per uno o più semestri della possibilità di acquisire crediti relativi a lavori scritti;
 - la sospensione da uno o più semestri e conseguentemente, dagli esami relativi ai corsi impartiti nel o nei semestri sospesi;
 - l'annullamento di tutti gli esami sostenuti nella sessione nella quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso gli esami saranno registrati con il voto 1 e considerati come non superati.
3. Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'esclusione dello studente o di segnalare i fatti ad altre autorità.
4. Contro la decisione del Decano è dato reclamo alla Facoltà, in nome della quale decide la Commissione dei reclami.

**Art. 38
Contenzioso**

1. Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni d'esame è comunicata in forma scritta.
2. Contro tali decisioni, se prese in particolare dal Decano, dal Delegato agli studi, da singoli docenti, da giurie d'esame, da commissioni o da servizi, lo studente può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà, in nome della quale decide la Commissione dei reclami.
3. Contro le decisioni della Facoltà lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6901 Lugano.
4. Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnabile e motivati in forma scritta. Vale per analogia la legge di procedura per le cause amministrative del Cantone Ticino, escluse le interruzioni per ferie giudiziarie.
5. Per i reclami non è dovuta tassa; per i ricorsi totalmente o parzialmente respinti può essere addebitata, e di regola chiesta in deposito prima della decisione, una tassa fino a CHF 500.–.

**Art. 39
Revisione**

1. Il presente Regolamento o le singole disposizioni dello stesso possono essere modificati dal Consiglio di Facoltà alla maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Ogni proposta di modifica deve essere previamente posta all'ordine del giorno e comunicata ai membri almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà.

**Art. 40
Decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2008 e sostituisce quello precedente del 12 gennaio 2005. Esso si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2008/2009.
2. Le disposizioni relative alle misure disciplinari contenute nel presente Regolamento si applicano immediatamente a tutti gli studenti.

**Elenco
aggiornamenti**

Art. 2^{bis} nuovo con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 7 cpv. 2 modificato con decisione del CU del 13.07.2012 *
 Art. 7 cpv. 3bis nuovo con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 8 cpv. 2 modificato con decisione del CU del 13.07.2012 *
 Art. 9 cpv. 2 modificato con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 11 cpv. 2a e 2b integrazioni approvate dal CdF del 15.05.2013
 Art. 21 cpv. 3 modificato con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 23 cpv. 1 modificato con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 23 cpv. 5, 5bis e 5ter nuovi con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 27 cpv. 2 modificato con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 29 integrazione approvata dal CdF del 15.05.2013
 Art. 30 cpv. 2 modificato con decisione del CU del 13.07.2012 *
 Art. 36 cpv. 2 modificato con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 37 cpv. 1 e 4 modificati con decisione del CU del 13.07.2012
 Art. 38 cpv. 2 modificato con decisione del CU del 13.07.2012

- * Modifiche non valide per gli studenti immatricolati fino al 2011/12.
 ** Informazioni pubblicate al seguente indirizzo:
www.com.usi.ch/it/informazioni-pratiche/regolamenti-e-moduli
 *** Interpretazione da CdP del 10.09.2014: "L'esame relativo a un corso deve essere superato entro la seconda sessione di recupero (art.22) successiva al corso stesso. Il mancato rispetto di questo termine implica l'esclusione dello studente dalla Facoltà."



Università
della
Svizzera
italiana



Facoltà
di
scienze
della
comunicazione

Regolamento
degli studi
del 2 luglio 2008